

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 28 settembre 2000.**

Abbate, Aleffi, Amoruso, Angelini, Apolloni, Vincenzo Bianchi, Bielli, Bolognesi, Bonito, Bono, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Copercini, Corleone, Danieli, De Benetti, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gnaga, Iacobellis, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Loddo, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Miraglia del Giudice, Montecchi, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scania, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Prestigiaco, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Saonara, Scalia, Schietroma, Selva, Sica, Solaroli, Spini, Stajano, Stucchi, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa della seduta pomeridiana).

Abbate, Aleffi, Amoruso, Angelini, Apolloni, Vincenzo Bianchi, Bielli, Bolognesi, Bono, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Copercini, Danieli, De Benetti, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Gnaga, Iacobellis, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Loddo, Maggi, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Miraglia del Giudice, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Ostillio, Pagliarini, Pecoraro Scania, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Prestigiaco, Ranieri, Rodeghiero, Saonara,

Scalia, Sica, Solaroli, Spini, Stajano, Stucchi, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 settembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DEDONI: « Disposizioni fiscali per la riduzione dei costi energetici al fine di favorire gli investimenti e lo sviluppo economico della Regione Sardegna (7313);

DE FRANCISCIS: « Ineleggibilità del parlamentare europeo alla carica di parlamentare nazionale » (7314);

FONGARO: « Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, in materia di sospensione dei provvedimenti di rilascio per fine locazione degli immobili non destinati ad uso abitativo situati nel comune di Roma » (7315);

PISAPIA: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7316);

PALUMBO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare permanente sulla verifica dell'attuazione della normativa dell'Unione europea in tema di bioetica (7317);

CICU: « Disposizioni per favorire l'occupazione dei cittadini residenti nel quartiere S. Elia di Cagliari » (7318);

CHIAPPORI: « Disposizioni in materia di sanzioni nei confronti degli stranieri colpiti da provvedimenti di espulsione o presenti clandestinamente sul territorio nazionale » (7319).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 14 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge 26 maggio 1975, n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica-Boeing per la costruzione del velivolo B767, riferita al 30 giugno 2000 (doc. XXXIX, n. 9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Comunicazione
di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 settembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa ai seguenti provvedimenti, che è stata trasmessa alle Commissioni I e XII:

conferimento al dottor Claudio DE GIULI dell'incarico di direttore del dipartimento della programmazione del Ministero della sanità;

conferimento al dottor Giovanni ZOTTA dell'incarico di direttore generale del servizio ispettivo ed unità di crisi del Ministero della sanità.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 57, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4336 — MISURE IN MATERIA FISCALE
(APPROVATO DAL SENATO) (7184)**

(A.C. 7184 — sezione 1)

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 30.

(Spese di assistenza specifica).

1. Nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « dalle spese mediche » sono inserite le seguenti: « e di assistenza specifica ».

2. Nell'articolo 13-bis, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000 ».

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle spese di assistenza specifica sostenute nel periodo d'imposta 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

SEZIONE V

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E COMUNQUE CONCERNENTI IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

ART. 30.

(Spese di assistenza specifica).

Articolo accantonato nella seduta del 27 settembre 2000.

Al comma 1, dopo le parole: Nell'articolo 13-bis, aggiungere le seguenti: (Detrazioni per oneri).

30. 1. (ex 24. 5.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sostituire la parola: specifica con la seguente: infermieristica.

30. 2. (ex 24. 4.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese quelle per fisioterapisti e logopedisti.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

30. 3. (ex 24. 2.) Giordano, Bonato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di imposta 2000.

30. 4. La Commissione.

(A.C. 7184 - sezione 2)

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 33.

(Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; »;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

« c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente; »;

c) all'articolo 13, comma 2-ter, le parole: « , il reddito di lavoro autonomo

derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa » sono soppresse;

d) all'articolo 49, comma 2, la lettera a) è abrogata;

e) all'articolo 50, comma 8, il primo periodo è soppeso;

f) all'articolo 50, comma 8, al secondo periodo, le parole: « dello stesso comma » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 2 dell'articolo 49 ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. »;

b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. »;

c) all'articolo 25, primo comma, al terzo periodo, le parole: « di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. » e al quarto periodo, le parole: « di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 12 del decreto stesso » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico ».

3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

(Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa).

Articolo accantonato nella seduta del 27 settembre 2000.

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: articolo 20 aggiungere le seguenti: (Applicazione dell'imposta ai non residenti).

33. 1. *(ex 27. 17.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: articolo 47 aggiungere le seguenti: (Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente).

33. 2. *(ex 27. 18.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo le parole: articolo 47 aggiungere le seguenti: (Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente).

33. 3. *(ex 27. 19.)* Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: istituzionali.

33. 6. (ex 27. 8.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: articolo 46 aggiungere le seguenti: (Redditi di lavoro dipendente).

33. 4. (ex 27. 20.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , o nell'oggetto fino alla fine del capoverso.

33. 7. (ex 27. 9.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: articolo 49 aggiungere le seguenti: (Redditi di lavoro autonomo).

33. 5. (ex 27. 21.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

33. 8. (ex 27. 2.) Pace, Fino.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: articolo 13 aggiungere le seguenti: (Altre detrazioni).

33. 9. (ex 27. 22.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

33. 10. (ex 27. 33.) Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: articolo 49 aggiungere le seguenti: (Redditi di lavoro autonomo).

33. 11. (ex 27. 23.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: articolo 50 aggiungere le seguenti: (Determinazione del reddito di lavoro autonomo).

33. 12. (ex 27. 24.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

g) All'articolo 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti), comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

« d-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito ».

h) All'articolo 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i-bis) le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio dall'abitazione alla sede di lavoro. In questo caso non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 132 ».

***33.13.** (ex 27. 15.) Frosio Roncalli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

g) All'articolo 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti), comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

« d-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito ».

h) All'articolo 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio dall'abitazione alla sede di lavoro. In questo caso non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 132».

***33.14.** (ex 27. 35.) Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

g) All'articolo 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti), comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*d-bis*) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *c-bis*) dell'articolo 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza non concorrono a formare il reddito».

h) All'articolo 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis*) le somme documentate o rimborsate per spese di viaggio dall'abitazione alla sede di lavoro. In questo caso non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 132».

***33. 16.** (ex 27. 12.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga a quanto disposto dalla disciplina sul reddito da lavoro dipendente, i rimborsi per le spese documentate per viaggi, alloggio e vitto, relative a prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa effettuate

f fuori del territorio comunale, sono interamente escluse ai fini della determinazione del reddito imponibile.

33. 18. (ex 27. 34.) Pace, Antonio Pepe.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: n. 600 aggiungere le seguenti: , recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi,

33. 19. (ex 27. 25.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: articolo 24 aggiungere le seguenti: (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

33. 20. (ex 27. 26.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera b), capoverso, dopo le parole: articolo 47 aggiungere le seguenti: (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

33. 21. (ex 27. 27.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: articolo 25 aggiungere le seguenti: (Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

33. 22. (ex 27. 28.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: articolo 49, aggiungere le seguenti: (Redditi di lavoro autonomo).

33. 23. (ex 27. 29.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: articolo 16, aggiungere le seguenti: (Tassazione separata).

33. 24. (ex 27. 30) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 49, aggiungere le seguenti: (Redditi di lavoro autonomo)

33. 25. (ex 27. 31.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 47 aggiungere le seguenti: (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

33. 26. (ex 27. 32.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La contribuzione previdenziale sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria - redditi non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono versati alle gestioni medesime, a favore della posizione contributivo-assicurativa dell'iscritto.

33. 27. (ex 27. 4.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Restano comunque ferme le disposizioni vigenti in materia previdenziale e contributiva.

33. 28. (ex 27. 13.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Nell'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente:

Ai fini della determinazione del reddito di cui al periodo precedente, si appli-

cano le esclusioni di cui alla lettera *g-bis*) del comma 2 dell'articolo 48, nei limiti ivi indicati, con riguardo alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di collaborazione, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5 e 6, valutato in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base denominata « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica relativa al Ministero medesimo.

33. 29. (ex 27. 14.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33. 01 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 33.01, comma 1, sopprimere le parole: interessi e.

0. 33. 01. 1. Frosio Roncalli, Pagliarini.

All'emendamento 33.01, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

0. 33. 01. 2. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Paissan.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis. — 1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le

indennità di trasferta di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativa agli anni 1993/1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a partire dalla stessa data.

2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.

33. 01. La Commissione.

(A.C. 7184 - sezione 3)

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 36.

(Erogazioni liberali per progetti culturali).

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-octies*), introdotta dall'articolo 35 della presente legge, è aggiunta la seguente:

« *c-nonies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di progetti culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali,

con proprio decreto, individua annualmente, sulla base di criteri predeterminati che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sul loro impiego e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi deducibili fino al limite complessivo delle somme stanziata a copertura finanziaria della presente disposizione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE**

ART. 36.

(Erogazioni liberali per progetti culturali).

Articolo accantonato nella seduta del 27 settembre 2000.

Sopprimerlo.

36. 1. (ex 30. 3) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 36. 9 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 36. 9., comma 1, capoverso c-nonies), primo periodo, sopprimere le parole: per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

0. 36. 9. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Paissan.

All'emendamento 36. 9., comma 1, capoverso c-nonies), sopprimere l'ultimo periodo.

0. 36. 9. 2. Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Cutrufo, Grillo, Paissan.

All'emendamento 36. 9., sopprimere il comma 2.

0. 36. 9. 3. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Paissan.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-octies*), introdotta dall'articolo 35 della presente legge, è aggiunta la seguente:

c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza

permanente Stato-regioni ed autonomie locali, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma indicata al successivo comma 3, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sul loro impiego e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al centro informativo del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma indicata o determinata come al successivo comma 3, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Per il 2001, l'importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annui; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell'aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

36. 9. La Commissione.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: articolo 65 aggiungere le seguenti: (Oneri di utilità sociale).

36. 2. (ex 30. 7). Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, capoverso c-nonies), sostituire il primo periodo con il seguente: le erogazioni in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, finalizzate alla realizzazione di progetti culturali.

36. 4. (ex 30. 6) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 1, capoverso c-nonies), primo periodo, sostituire le parole da: nei settori dei beni culturali fino alla fine del capoverso con le seguenti: Il Ministro per i beni e le attività culturali individua annualmente, sentite le commissioni parlamentari competenti, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, disponendo l'importo massimo per singolo soggetto fino al limite complessivo delle somme stanziare a copertura finanziaria della presente disposizione.

36. 3. (ex 30. 5) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, capoverso c-nonies), secondo periodo, dopo le parole: Il Ministro per i beni e per le attività culturali, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Città.

36. 7. (ex 30. 2.) Caveri, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.

Al comma 1, capoverso c-nonies), secondo periodo, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: , sentite le competenti commissioni parlamentari,

36. 5. (ex 30. 4). Contente, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso c-nonies), secondo periodo, sostituire le parole i soggetti con le seguenti: le associazioni.

36. 8. (ex 30. 2) Caveri, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alla lettera *c-quater*, dopo la parola: « Stato » sono aggiunte le seguenti: « delle regioni, degli enti locali territoriali. »

36. 6. (ex 30. 1) Antonio Pepe, Pace, Contente, Fino.

(A.C. 7184 - sezione 4)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 41.

(Norme in materia di mercato dell'oro).

1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le parole: « trasformano oro in oro da investimento » sono inserite le seguenti: « ovvero commerciano oro da investimento, ». Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante disciplina del mercato dell'oro, la parola: « anche » è soppressa.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

SEZIONE I

NORME IN MATERIA DI IVA

ART. 41.

(Norme in materia di mercato dell'oro).

Articolo accantonato nella seduta del 27 settembre 2000.

Sopprimerlo.

41. 1. (*ex* 34. 1.) Giordano, Bonato.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 10, aggiungere le seguenti: (Operazioni esenti dall'imposta).

41. 2. (*ex* 34. 2) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 2, dopo la parola: recante, aggiungere le seguenti: norme in materia di.

41. 3. (*ex* 34. 3.) Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis. 1. La detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto assoluta in occasione dell'acquisto di automezzi destinati allo svolgimento di attività commerciale e professionale segue gli stessi principi previsti

per la detraibilità dei costi degli automezzi ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche.

Conseguentemente, aumentare le previsioni di entrata di cui all'articolo 64.

41. 01. (*ex* 33. 1.) Molgora.

(A.C. 7184 - sezione 5)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 53.

(Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche).

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli istituti di prevenzione e pena nonché alle istituzioni scolastiche, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernenti ricavi e plusvalenze patrimoniali, e successive modificazioni.

2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma

3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53

(Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche).

Articolo accantonato nella seduta del 27 settembre 2000.

Al comma 1, sostituire le parole da: e le dotazioni informatiche fino a: istituzioni scolastiche con le seguenti:; i prodotti per attività ludiche e ricreative, le dotazioni meccaniche, telematiche ed informatiche per uffici non più commercializzabili, che vengono ceduti gratuitamente agli istituti di prevenzione e pena, nonché alle istituzioni scolastiche o agli enti religiosi o alle Onlus.

Conseguentemente, all'onere conseguente all'applicazione del presente articolo, valutato in 15 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parti correnti « Fondo speciale sullo stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo.

53. 1. (ex 43. 5). Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, sopprimere le parole: non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.

53. 2. (ex 43. 3). Conto, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, dopo le parole: ceduti gratuitamente aggiungere le seguenti: agli enti locali,

53. 9. La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: alle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: agli orfanotrofi ed enti religiosi.

53. 3. (ex 43. 1) (Testo così modificato nel corso della seduta). Antonio Pepe, Conto, Pace, Fino, Conte, Repetto.

Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 53, comma 2, e 54 con le seguenti: dall'articolo 53 (Ricavi) comma 2, e dell'articolo 54 (Plusvalenze patrimoniali).

53. 4. (ex 43. 7). Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Sopprimere il comma 2.

53. 8. (ex 43. 2.) Giordano, Bonato.

Al comma 2, dopo le parole: articolo 48 aggiungere le seguenti: (determinazione del reddito di lavoro dipendente).

53. 5. (ex 43. 8). Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 3, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

***53. 6** (ex 43. 9). Frosio Roncalli, Molgora, Balocchi.

Al comma 3, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

*** 53. 7** (ex 43. 4). Conto, Antonio Pepe, Pace, Fino.